



ORDINANZA n. 54 del 16 GIUGNO 2015

OGGETTO: Istituzione del senso unico di marcia in Lido Riccio nel periodo estivo .-

IL SINDACO

CONSIDERATO che attualmente in Lido Riccio la strada litoranea è percorribile in entrambi i sensi di marcia;
RILEVATO che nel periodo estivo, ed in particolare nei mesi di luglio ed agosto, tale località balneare è frequentatissima dai bagnanti che, in gran parte, raggiungono la zona con autovetture;
CONSTATATO che la quantità di autovetture che vengono lasciate in sosta, soverchiante al numero di stalli di sosta disponibile, è tale da arrecare notevole intralcio alla circolazione, in particolare dei mezzi di trasporto pubblico, causando considerevoli difficoltà e ritardi all'espletamento del servizio;
RITENUTO poter ovviare mediante l'istituzione del senso unico di marcia almeno nelle ore diurne;
SENTITO il parere del Comando di Polizia Municipale;
RITENUTO dover adottare i necessari provvedimenti, anche a tutela della pubblica incolumità;
VISTO il vigente Codice della Strada, ed in particolare l'art. 7, ed il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO il D.L.v o nr. 267/2000;

ORDINA

Per quanto riportato in premessa, a decorrere dal 20 giugno 2015, e comunque dalla installazione della necessaria segnaletica stradale, tutti i giorni e fino al 30 agosto 2015, la strada litoranea di Lido Riccio, dalle ore 08:30 alle ore 19:00, è percorribile solo nel senso di marcia da Lido Riccio a località Torre Mucchia, resta transitabile a doppio senso di marcia il tratto che va dalla ex SS16 all'intersezione con la S.C .per Torre Mucchia.

Qualora nella predetta fascia oraria vi sia la necessità di far transitare mezzi in senso contrario a quello sopraindicato, causa la loro dimensione superiore a quella consentita dal sottopasso ferroviario, tali transiti verranno concordati dagli interessati con il Comando di Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso:

a)- entro sessanta giorni dalla pubblicazione:

al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6/12/1971 n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni;

al Ministero dei LL.PP. in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;

b)- entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:

al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.-
Manda a dar notizia della presente nelle forme di legge e mediante l'installazione della prescritta necessaria segnaletica stradale, come sopra indicato.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti nelle forme di legge.

dalla Residenza Comunale, addì 16 Giugno 2015

IL SINDACO

(Dott. Vincenzo D'OTTAVIO)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993